



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglie d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Prot. n. 62038

Barletta, 31 agosto 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- è stata adottata Ordinanza Sindacale prot. n. 61654 del 28 agosto 2018 relativa alle vaccinazioni obbligatorie quale “Requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia”;
- con nota prot. n. 51593 del 30/08/2018, introitata in pari data al prot. n. 67856, l'ASLBAT ha rilevato alcune imprecisioni contenute nell'ordinanza medesima;
- si rende necessario revocare l'Ordinanza Sindacale predetta e adottare, per l'effetto, nuova Ordinanza Sindacale;

Dato atto che:

- il Decreto Legge 7giugno 2017 n.73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (conv. in L.119 del 2017) ha introdotto l'obbligo vaccinale per i minori da 0 a 16 anni;
- La citata legge stabilisce che le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia ivi incluse quelle private non paritarie (per i bambini da 0 a 6 anni) mentre per gli alunni della scuola dell'obbligo il mancato rispetto comporta sanzioni pecuniarie;
- le 10 vaccinazioni, rese obbligatorie con il predetto provvedimento, costituiscono un requisito per l'ammissione all'asilo nido e alle scuole dell'infanzia ivi incluse quelle private non paritarie;

Considerato che il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, ha la responsabilità della tutela della salute pubblica dei propri cittadini e, pertanto, è competente all'emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessivi, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale;

Richiamato l'art. 47 del DPR n.445/2000 che sancisce che non è possibile avvalersi della autocertificazione per i certificati medici, sanitari, ecc.

Considerato che in quanto mai abrogata, è efficace la legge Lorenzin e, per effetto, sussiste l'obbligo di sottoporre i bambini alle vaccinazioni rese obbligatorie, per i bambini dai 0 ai 6 anni, dalla normativa richiamata: anti- tetanica; anti-poliomelitica; anti-difterica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella (quest'ultima obbligatoria solo per i nati nel 2017);

Tenuto conto che le scuole sono frequentate anche da bambini con immunodepressione di ogni tipo e che ammettere bambini non vaccinati nelle scuole espone i primi ad un elevato rischio per la loro salute;

TANTO PREMESSO

Visto l'art.32 della Costituzione Italiana e nel rispetto dei principi contenuti nella Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia;

Visto il D. Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 s.m.i.;

REVOCA

La precedente Ordinanza Sindacale prot. n.61654 del 28 agosto 2018;

ORDINA

Richiamato tutto quanto esposto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

che nessun bambino al di sotto di 6 anni venga ammesso a frequentare per l'anno scolastico 2018-2019 senza preventiva produzione da parte dei genitori della certificazione relativa alle avvenute vaccinazioni obbligatorie previste dal Decreto Legge 7 giugno 2017 n.73 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale" (conv. in L.119 del 2017) e rilasciata dal Servizio Igiene Pubblica della ASL;

DISPONE

- a. la notifica della presente Ordinanza per la sua osservanza a tutti i Dirigenti Scolastici, al gestore dell'Asilo Nido Comunale, ai titolari di asili nido e scuole dell'infanzia, presenti nel territorio comunale;
- b. la trasmissione per conoscenza:
 - Al Comando di Polizia Locale;
 - Alla ASL/BT;
 - Alla Prefettura Barletta-Andria-Trani;
 - Al Ministro della Salute.
- c. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale online per 30 giorni consecutivi, sul sito istituzionale del Comune di Barletta e la sua ampia diffusione e divulgazione.

AVVISA

L'inosservanza degli obblighi sanciti con la predetta Ordinanza, salvo ulteriori responsabilità civile e penali, è punita con sanzione amministrativa ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

INFORMA

Inoltre che chiunque vi abbia interesse potrà presentare contro la presente ordinanza ricorso al tribunale amministrativo regionale o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta centoventi giorni dalla data di notificazione/pubblicazione del presente provvedimento.

Il Sindaco
dott. Cosimo Damiano Cannito

